



Atto Dirigenzi n° 7892/2015

SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2394/2015

OGGETTO: RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) ALLA DITTA GHIDINI TRAFILERIE S.P.A. CON SEDE ED INSTALLAZIONE SITE A LUMEZZANE (BS), VIA C. GHIDINI F. N. 8. CATEGORIA DI ATTIVITÀ IPPC N. 2.5 (B).

IL DIRETTORE DEL SETTORE
dott. Giovanmaria Tognazzi

Richiamati:

1. il decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 02.12.2014 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di dirigente del Settore Ambiente-Protezione Civile del 02.12.2014 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
2. l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
3. gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale (di seguito anche d.lgs. n. 152/2006);

Vista la legge regionale n. 24/2006, i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;

Visto il decreto della Regione Lombardia n. 12704 del 26/10/2007, successivamente integrato con decreto n. 2442 del 12/03/2008, recante autorizzazione integrata ambientale per il complesso IPPC denominato GHIDINI TRAFILERIE S.P.A. con sede ed installazione site a LUMEZZANE (BS), Via C. Ghidini F. n. 8, per l'attività IPPC n. 2.5b dell'allegato VIII al d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda di rinnovo dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, presentata dalla ditta in oggetto in data 18/02/2013 (protocollo generale n. 22716 del 25/02/2013) e successive note integrative;

Dato atto che relativamente a detta domanda si è proceduto ad avviare il relativo procedimento con nota protocollo generale n. 43670 del 11/04/2013;

Viste le domande presentate dalla ditta GHIDINI TRAFILERIE S.P.A.:

- del 15/05/08 registrata al protocollo generale n. 68555 del 21/05/2008 ai sensi dell'art. 265, comma 6-bis del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. comportante la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, per cui è stato avviato il relativo procedimento con nota di questo settore protocollo generale n. 101801 del 29/07/2008;
- la domanda di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) per la gestione rifiuti, per cui questo Settore in data 14/06/2010 (protocollo generale n. 70589 del 14/06/2010) ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;

Vista la nota del 09/08/2010 (protocollo generale n. 93274 del 09/08/2010) con cui la Provincia di Brescia ha comunicato l'esclusione dalla procedura di VIA per l'attività di gestione rifiuti richiesta dalla Ditta;

Documento Firmato Digitalmente

Dato atto che il presente provvedimento di rinnovo aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall'AIA anche sulla base delle risultanze:

- delle risultanze della visita ispettiva di ARPA Dipartimento di Brescia prot. n. 72963 del 25/05/11 e atti conseguenti di questa Provincia (protocollo generale n. 76950 del 08/07/2011);
- delle risultanze della visita ispettiva di ARPA Dipartimento di Brescia prot. n. 173392 del 12/12/12 e atti conseguenti di questa Provincia (protocollo generale n. 30910 del 13/03/13);
- delle risultanze della visita ispettiva di ARPA Dipartimento di Brescia (protocollo generale n. 117524 del 30/09/2014);

Viste le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 19/06/2014, conclusasi con l'assenso, da parte delle Amministrazioni partecipanti (come da dichiarazioni rese e riportate nel verbale relativo) al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e la documentazione integrativa pervenuta (da ultimo quella di cui al P.G. n. 130044 del 03/11/2015);

Visti:

- il parere tecnico favorevole di ARPA (protocollo generale n. 116362 del 02/10/2015);
- la documentazione integrativa prodotta dalla ditta il 13/10/2015 (protocollo generale n. 131035 del 28/10/2015), del 14/10/2015 (protocollo generale n. 141555 del 17/10/2015);

Vista la deliberazione n. VIII/010222 del 28.09.2009 della Regione Lombardia inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 in materia di rinnovo e caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

Determinato, secondo gli importi della delibera della giunta regionale 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **200.174,56 (Euro duecentomilacentosettantaquattromila/56)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativa a:

-	messa in riserva (R13) di 5.000 mc di rifiuti non pericolosi pari a	€. 88.310,00
-	trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 110.000 t/a di rifiuti non pericolosi destinati a recupero pari a	€. 111.864,56

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Visto l'elaborato cartografico riportante le aree destinate al deposito dei rifiuti in ingresso e al deposito dei rifiuti prodotti in uscita, trasmesso dalla ditta con nota protocollo generale n. 8522 del 23/01/2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste:

- la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;

Preso atto:

- che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere

fissate con decreti ministeriali;

2. che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
3. che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08);
4. che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;
5. che la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01131098120403 e n. 01131098120390;

Ritenuto pertanto di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

Dato atto che le funzioni di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 sono svolte dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Brescia);

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC, Acque e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dispone

1. di rinnovare con modifiche l'AIA di cui al provvedimento regionale in oggetto, rilasciata alla ditta GHIDINI TRAFILERIE S.P.A. con sede legale e installazione a LUMEZZANE (BS), Via C. Ghidini F. n. 8 (C.F. 01834980177 e P.IVA 02033500980) in esito al procedimento in premessa indicato, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nell'elaborato cartografico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di precisare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
 - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

4. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell'impianto) informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino nè effetti sull'ambiente, nè contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA- Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA- Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **10 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
- a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti all'art. 29-sexies, commi 9-sexies e 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la documentazione relativa alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo e la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie;

5. di dare atto altresì che:

- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il DM 17/12/2009 e s.m.i., deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'installazione dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI e comunque dalle normative applicabili in materia;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla delibera della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla delibera della giunta regionale n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e il regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- i rifiuti in uscita dall'installazione, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere

conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);

- la ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la ditta deve ottemperare alle v nti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 1 del 01.08.2011, ecc);
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'istallazione ed alla attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;

6. di dare atto infine che:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
- questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;

7. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

8. di fissare in €. **200.174,56 (Euro duecentomilacentosettantaquattromila/56)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;

9. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, entro il termine di 90 giorni dalla data della suddetta consegna o trasmissione del presente atto, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 R.V. del 20/02/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004;

11. che, ai fini degli adempimenti relativi alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui sopra, copia semplice del presente atto sia consegnata mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC ghidinitrafilerie.it) al soggetto interessato;

12. che l'efficacia dell'autorizzazione decorra dalla data in cui questa Provincia consegnerà al soggetto interessato, mediante posta elettronica certificata (PEC ghidinitrafilerie.it) il presente atto in originale, con nota di accettazione delle garanzie;

13. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di LUMEZZANE, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia ed all'ASL;

14. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente atto è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 13-11-2015